



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

SEGRETARIO COMUNALE

**DETERMINAZIONE N. 14
DEL 28-11-2017**

Oggetto: selezione pubblica per assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato parziale annullamento del bando e delle prove concorsuali

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre, il Responsabile del servizio Demartis Claudio

Vista la deliberazione della G.C. n. 112 del 23.12.2016, modificata con deliberazione n. 21 del 06.03.2017, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, disponendo l'assunzione a tempo indeterminato e parziale per 33 ore la settimana di n. 1 istruttore direttivo contabile.

Vista la propria nota n. 73/2017, pubblicata in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento di selezione, l'ammissione con riserva alla selezione di n. 33 candidati e il diario delle prove.

Vista la propria nota n. 84/2017, pubblicata in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, con la quale è stata disposta l'esclusione di n. 1 candidato dalla selezione, in quanto la domanda di partecipazione è pervenuta oltre il previsto termine del 28.09.2017.

Viste le proprie note nn. 86-87 del 18.10.2017, con le quali è stata comunicata a n. 2 candidati l'ammissione con riserva alla selezione e chiesto loro di documentare l'equipollenza della laurea posseduta entro il 31.10.2017.

Vista la propria determinazione n. 10 del 16.10.2017, con la quale è stata nominata la commissione per la selezione.

Vista la propria determinazione n. 11 del 18.10.2017, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi (n. 33), di cui n. 02 ammessi con riserva e dei candidati esclusi (n. 1).

Vista la propria determinazione n. 12 del 25.10.2017, con la quale è stato approvato l'elenco modificato dei candidati ammessi (n. 34) e di quelli esclusi (n. 1).

Visto il verbale della Commissione n. 1 del 28.10.2017, pubblicato in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, nel quale si dà atto che sono state predisposte le tre serie di quesiti a risposta multipla per la preselezione, sono stati identificati n. 18 candidati

partecipanti alla selezione, è stata effettuata la preselezione, sono stati corretti gli elaborati dei candidati, dei quali n. 7 non sono stati ammessi e n. 11 sono stati ammessi alle prove di selezione.

Visto il verbale della Commissione n. 2 del 15.11.2017, pubblicato in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, nel quale si dà atto che è stata effettuata la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi alle prove scritte e si è proceduto alla correzione della prima prova scritta.

Visto il verbale della Commissione n. 3 del 17.11.2017, pubblicato in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, nel quale si dà atto che la commissione ha proceduto alla correzione della seconda prova scritta, alla identificazione dei candidati autori della prima e seconda prova scritta, alla redazione delle tabelle con i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle due prove scritte, alla redazione della tabella riassuntiva dei punteggi dei titoli e delle prove scritte.

Vista la comunicazione del 21.11.2017, pubblicata in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, con la quale si rendeva noto che, per gravi motivi relativi ad un componente della commissione, il colloquio orale della selezione è stato rinviato al 29.11.2017.

Vista la comunicazione del 21.11.2017, pubblicata in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale, con la quale si rendeva noto che, a causa di un grave impedimento sopravvenuto ad un componente della commissione, la prova orale della selezione è stata rinviata a data da destinarsi.

Vista la pec del dott. Francesco Arangino del 20.11.2017, candidato partecipante alla preselezione, con cui chiede l'annullamento in autotutela della selezione in oggetto, per le seguenti motivazioni, relative alle modalità di esecuzione della prova preselettiva:

- 1) correzione delle prove non trasparente, facilmente inquinabile e manipolabile discrezionalmente;
- 2) inserimento di domande non attinenti alle materie indicate nel bando;
- 3) inserimento di domanda cui non corrisponde alcuna risposta esatta tra le alternative proposte;
- 4) inserimento di domande identiche a quelle inserite nel test di preselezione di altro Comune.

Vista la pec del dott. Francesco Arangino del 02.11.2017, con cui chiede copia dell'elaborato compilato nella preselezione tenutasi il 28.10.2017.

Vista la pec del dott. Francesco Arangino del 27.11.2017, con cui integra la richiesta di annullamento in autotutela della selezione in oggetto, in quanto da un confronto fra le risposte date nell'elaborato compilato nella preselezione e le risposte corrette pubblicate sul sito internet del Comune, ha constatato che su un totale di 30 domande ha dato n. 19 risposte corrette, n. 8 non date e n. 3 errate, per cui il punteggio spettantegli è 21,50 e non 19,00, quale risulta dalla tabella inserita nel verbale della commissione n. 1 del 28.10.2017, per cui in aggiunta ai motivi presentati con pec del 19.11.2017 chiede l'annullamento del concorso per errore di valutazione della propria prova di preselezione.

Ritenuto che, trattandosi di attività di verifica e quindi vincolata e non discrezionale, non sia necessario disporre la convocazione della commissione di selezione, adempimento allo stato attuale non possibile a causa della indisponibilità di un componente.

Effettuata in data odierna una verifica dell'elaborato del dott. Francesco Arangino, contrassegnato con il numero progressivo 2, e verificato che lo stesso reca le seguenti risposte, cui corrispondono i correlativi punteggi stabiliti dal bando:

domanda n. 1 – risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 2 – risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 3 – risposta C esatta punti +1,50
domanda n. 4 – risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 5 – risposta non data punti -0,50
domanda n. 6 – risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 7 – risposta A errata punti -1,00
domanda n. 8 – risposta non data punti -0,50
domanda n. 9 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 10 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 11 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 12 – risposta C errata punti -1,00
domanda n. 13 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 14 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 15 – risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 16 - risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 17 - risposta C esatta punti +1,50
domanda n. 18 - risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 19 - risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 20 - risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 21 - risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 22 - risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 23 - risposta C esatta punti +1,50
domanda n. 24 - risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 25 - risposta B esatta punti +1,50
domanda n. 26 - risposta C esatta punti +1,50
domanda n. 27 - risposta non data punti -0,50
domanda n. 28 - risposta C esatta punti +1,50
domanda n. 29 - risposta A esatta punti +1,50
domanda n. 30 – risposta A errata punti -1,00
esatte n. 19 x 1,5 = +18,50
errate n. 3 x -1,0 = -3,00
non date n. 8 x -0,50 = -4,00
per un totale di punti +21,50

Accertato che il motivo aggiunto del dott. Francesco Arangino posto a fondamento della richiesta di annullamento della selezione è fondato, in quanto la commissione ha errato nell'applicazione al candidato dei punteggi stabiliti dal regolamento e dal bando (violazione di legge) per le tre opzioni di risposta alle domande della preselezione, non ammettendolo illegittimamente alle successive prove di selezione.

Ritenuti assorbiti al motivo aggiunto i motivi adottati dal dott. Francesco Arangino nella prima richiesta di annullamento della selezione.

Ritenuto di dover procedere, in autotutela, all'annullamento delle prove della selezione in oggetto.

Visti in proposito gli articoli 21-octies (Annullabilità del provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della L. 142/1990 e ritenuti sussistenti i presupposti di legge per procedere all'annullamento d'ufficio.

Visto l'art. 82, comma 3, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 49 del 08.06.2016, modificato con deliberazione n. 56 del 31.05.2017, che stabilisce:

“3. Per i quesiti a risposta multipla, sulle materie indicate nel bando predisposti dalla commissione, sono assegnati: più 1,5 punti per risposta esatta, meno 1,00 punti per risposta errata, meno 0,5 punti per risposta non data; la prova è superata con punteggio di almeno 21/30”.

Preso atto che l'applicazione dei predetti punteggi non è coerente con il limite minimo di 21/30 stabilito per il superamento della prova preselettiva (identico a quello stabilito, per legge, per le prove scritte e orali), che in realtà dovrebbe essere riproporzionato da 21/30 a 31,5/45, tenendo conto che 45 (e non 30) è il punteggio massimo ottenibile dal candidato che risponda esattamente ai 30 quesiti assegnati.

Ritenuto per tali ragioni necessario modificare, per questo aspetto, il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi e, conseguentemente, riformulare il bando di selezione.

DETERMINA

Di annullare in autotutela il bando di selezione, la prova preselettiva e le prove scritte della selezione pubblica per assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato parziale.

Di ritenere necessaria, preliminarmente alla formulazione del nuovo bando per la selezione in oggetto, la modifica dell'art. 82, comma 3, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, relativamente ai punteggi da attribuire alle opzioni di risposta alle domande della preselezione.

Di incaricare il segretario della commissione di trasmettere via pec copia della presente determinazione a tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipazione alla selezione.

Di disporre la pubblicazione della presente sull'albo pretorio e in apposito spazio sulla home page del sito internet istituzionale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Segretario Comunale
Claudio Demartis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2017 al 13-12-2017

Determinazione SEGRETARIO COMUNALE n.14 del 28-11-2017 COMUNE DI RIOLA SARDO

Li 28-11-2017

Il Responsabile del Servizio
Claudio Demartis